



Regione Campania
Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali
e della Sicurezza Integrata

PR CAMPANIA FESR 2021 -2027

Priorità: 4. SVILUPPO, INCLUSIONE E FORMAZIONE

Obiettivo specifico RSO4.3. Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali

Azione 4.3.2 Rafforzare la coesione sociale e la legalità attraverso il recupero, riuso e rifunzionalizzazione di beni confiscati alle mafie

AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO FUNZIONALE E ALLA VALORIZZAZIONE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA IN CAMPANIA

Criteri di vaglio tecnico da adottare per il rispetto del principio DNSH

PR CAMPANIA FESR 2021 - 2027

ALLEGATO 4



Con riferimento a quanto indicato all'art. 4 dell'Avviso, il presente allegato intende fornire gli elementi necessari a garantire che siano adottati i Criteri Ambientali Minimi obbligatori - CAM per affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022), ove pertinenti, e che i progetti proposti rispettino il principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH) secondo quanto previsto nell'articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, e non arrechino danno significativo agli obiettivi ambientali individuati nell'articolo 9 del Regolamento UE n. 852/2020.

Considerato che l'Avviso si propone di valorizzare e rifunionalizzare gli immobili confiscati alla criminalità organizzata, mediante interventi volti a contrastare l'emarginazione sociale, favorire processi di rigenerazione urbana del territorio, con particolare riferimento all'inclusione delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, e a promuovere la legalità rafforzando la coesione territoriale e sociale e le forme di economia sociale e circolare, anche attraverso l'utilizzo istituzionale dei beni confiscati, al fine di garantire la conformità attuativa al principio DNSH, le attività oggetto di ciascun progetto selezionato attraverso l'Avviso e da ammettere a finanziamento nell'ambito del PR FESR 21-27 dovranno essere condotte in modo conforme ai criteri di vaglio tecnico desumibili dall'Allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 e di seguito riportati:

- Per le spese ammissibili riconducibili alle attività di cui alla scheda **"7.1 – Costruzione di nuovi edifici"**, il principio DNSH si ritiene assolto se:
 - ❖ **in relazione all'Obiettivo 1 (Mitigazione dei cambiamenti climatici):** nella costruzione di nuovi edifici, si assicuri che il fabbisogno di energia primaria che definisce la prestazione energetica dell'edificio risultante dalla costruzione sia inferiore alla soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB, nearly zero-energy building) nella normativa nazionale nel D.Lgs. 48/2020 che attua la direttiva 2010/31/UE;
 - ❖ **in relazione all'Obiettivo 2 (Adattamento ai cambiamenti climatici):** sia verificata che le soluzioni di adattamento proposte finalizzate a mitigare i rischi climatici siano definite in coerenza con i livelli di esposizione e sensibilità riportati nell'Appendice 3 del D.D. n. 187 del 13 settembre 2024;
 - ❖ **in relazione all'Obiettivo 3 (Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine):** si assicuri che la certificazione/attestazione relativa agli impianti garantisca le seguenti prestazioni tecniche degli apparecchi idraulici:
 - a) i rubinetti di lavandini e lavelli presentano un flusso d'acqua massimo di 6 litri/minuto;
 - b) le docce presentano un flusso d'acqua massimo di 8 litri/minuto;
 - c) i vasi sanitari, compresi quelli accoppiati a un sistema di scarico, i vasi e le cassette di scarico hanno una capacità di scarico completa massima di 6 litri e una capacità di scarico media massima di 3,5 litri;
 - d) gli orinatoi utilizzano al massimo 2 litri/vaso/ora. Gli orinatoi a scarico d'acqua hanno una capacità di scarico completa massima di 1 litro;
 - ❖ **in relazione all'Obiettivo 4 (Transizione verso un'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti):** si assicuri che almeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17.05.04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali; siano previste



tecniche che limitano la produzione di rifiuti tenendo conto delle migliori tecniche disponibili, utilizzando la demolizione selettiva, tecniche e/o tecnologie adattabili, flessibili e smantellabili per consentire il riutilizzo e il riciclaggio;

- ❖ **in relazione all'Obiettivo 5 (Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo):** sia assicurato che l'attività non comporti la fabbricazione, l'immissione in commercio o l'uso di sostanze chimiche inquinanti; che i componenti e i materiali edili utilizzati nella costruzione che possono venire a contatto con gli occupanti emettano meno di 0,06 mg di formaldeide per m³ di materiale o componente e meno di 0,001 mg di altri composti organici volatili cancerogeni delle categorie 1A e 1B per m³ di materiale o componente; nel caso in cui la nuova costruzione si trovi in un sito potenzialmente contaminato (*brownfield*) sia verificato che il sito sia stato oggetto di un'indagine per individuare potenziali contaminanti; siano adottate misure per ridurre il rumore, le polveri e le emissioni inquinanti durante i lavori;
- ❖ **in relazione all'Obiettivo 6 (Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi):** siano verificate in fase di attuazione le condizioni tecniche proposte al fine di assicurare la coerenza con il principio DNSH.

➤ Per le spese ammissibili riconducibili alle attività di cui alla scheda **"7.2 - Ristrutturazione di edifici esistenti"**, il principio DNSH si ritiene assolto se:

- ❖ **in relazione all'Obiettivo 1 (Mitigazione dei cambiamenti climatici):** la ristrutturazione degli edifici sia conforme ai requisiti applicabili per le ristrutturazioni importanti in accordo alla Direttiva 2010/31/UE, oppure, in alternativa, comporti una riduzione del fabbisogno di energia primaria di almeno il 30%;
- ❖ **in relazione all'Obiettivo 2 (Adattamento ai cambiamenti climatici):** sia verificata la necessità di eventuali misure finalizzate a mitigare i rischi climatici in funzione del livello di esposizione e di sensibilità in coerenza con gli "Strumenti tecnici e indirizzi operativi per l'elaborazione dello studio di valutazione climatica - pilastro adattamento" di cui al D.D. n. 187 del 13 settembre 2024 - Appendice 3;
- ❖ **in relazione all'Obiettivo 3 (Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine):** che il consumo di acqua, specificato per apparecchi idraulici, sia attestato da schede tecniche di prodotto, da una certificazione dell'edificio o da un'etichetta di prodotto esistente nell'Unione;
- ❖ **in relazione all'Obiettivo 4 (Transizione verso un'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti):** che almeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17.05.04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali; siano applicate le migliori tecniche disponibili che limitano la produzione di rifiuti per consentire il riutilizzo e il riciclaggio; le attività di progettazione e le tecniche di esecuzione siano attuate nel rispetto della norma ISO 20887, o di altre norme per la valutazione del disassemblabilità o adattabilità degli edifici;
- ❖ **in relazione all'Obiettivo 5 (Prevenzione e riduzione dell'inquinamento):** che l'attività non comporti la fabbricazione, l'immissione in commercio o l'uso di sostanze chimiche inquinanti; siano eseguite prove conformi delle condizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sui componenti e sui materiali edili utilizzati, al fine di valutare l'esposizione degli occupanti alla formaldeide, nonché prove conformi alle norme CEN/EN 16516 o ISO 16000-



3:2011 per la valutazione di esposizione ai composti organici volatili cancerogeni di categoria 1A e 1B.

- Per le spese ammissibili riconducibili alle attività di cui alla scheda **“7.3. Installazione, manutenzione e riparazione di dispositivi per l'efficienza energetica”**, il principio DNSH si ritiene assolto se:
 - ❖ **in relazione all'Obiettivo 2 (Adattamento ai cambiamenti climatici)**: sia verificata la necessità di eventuali misure finalizzate a mitigare i rischi climatici in funzione del livello di esposizione e di sensibilità in coerenza con gli "Strumenti tecnici e indirizzi operativi per l'elaborazione dello studio di valutazione climatica - pilastro adattamento" di cui al D.D. n. 187 del 13 settembre 2024 - Appendice 3;
 - ❖ **in relazione all' Obiettivo 5 (Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo)**: l'attività non comporti la fabbricazione, l'immissione in commercio o l'uso di sostanze chimiche inquinanti; in caso di aggiunta di isolamento termico all'involucro di un edificio esistente, sia redatta una perizia dell'edificio conformemente alla legislazione nazionale da parte di uno specialista competente con una formazione in materia di rilevamento dell'amianto; le rimozioni, di qualsiasi entità, di armature che contengono o potrebbero contenere amianto, ovvero la rottura, la perforazione o l'avvitatura meccanica o la rimozione di pannelli isolanti, piastrelle e altri materiali contenenti amianto siano effettuata da personale adeguatamente qualificato, con monitoraggio della salute prima, durante e dopo i lavori, conformemente alla legislazione nazionale.
- Per le spese ammissibili riconducibili alle attività di cui alle schede **“7.5 Installazione, manutenzione e riparazione di strumenti e dispositivi per la misurazione, la regolazione e il controllo delle prestazioni energetiche degli edifici”** e **“7.6. Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili”**, il principio DNSH si ritiene assolto se:
 - ❖ **in relazione all'Obiettivo 2 (Adattamento ai cambiamenti climatici)**: sia verificata la necessità di eventuali misure finalizzate a mitigare i rischi climatici in funzione del livello di esposizione e di sensibilità in coerenza con gli "Strumenti tecnici e indirizzi operativi per l'elaborazione dello studio di valutazione climatica - pilastro adattamento" di cui al D.D. n. 187 del 13 settembre 2024 Appendice 3.